

Assicurazione responsabilità civile professionale

per Consulenti fiscali

Condizioni generali di assicurazione (CGA) qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA

Rif: CGA PI Consultant ZCH 1.8.2014

Edizione 1.8.2014

Trovano applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione come pure a complemento le seguenti categorie di professioni, qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA:

Categoria professionale F. Consulente fiscale

Assicurata è l'attività di consulente fiscale.

20.F.1

Questa attività comprende la pianificazione, la consulenza e l'ottimizzazione delle imposte dirette e indirette, delle tasse dovute da persone fisiche e giuridiche nonché l'attività in veste di:

- perito;
- liquidatore ai sensi della LEF, commissario e amministratore speciale del fallimento (in deroga all'art. 7.5 lett. e) delle CGA);
- membro di una delegazione dei creditori;
- esecutore testamentario;
- curatore;
- pianificatore finanziario e previdenziale (purché la persona assicurata sia almeno in possesso dell'attestato professionale federale di pianificatore finanziario).

20.F.2

È coperta dall'assicurazione, ma solo in base a convenzione speciale, l'attività svolta in veste di:

- consulente fiscale di società con azioni quotate in borsa e di imprese multinazionali;
- liquidatore ai sensi del CO/CC;
- liquidatore, commissario e amministratore speciale del fallimento di società con azioni quotate in borsa e di imprese multinazionali.

Non sono assicurate, a complemento dell'art. 7 delle CGA:

20.F.3

Le pretese in relazione alla pianificazione finanziaria e previdenziale a seguito di:

- consulenza in investimenti e gestione patrimoniale;
- oscillazioni di valore, perdite sul corso e/o rendimenti insufficienti.